



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**REGOLAMENTO PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA  
REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA PRESSO  
AZIENDE, ISTITUZIONI, FONDAZIONI ED ENTI (COMPRESSE  
LE SOCIETÀ)**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  
PROVINCIALE N. 79 DEL 26/11/2015 E MODIFICATO CON  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 9 DEL  
28/01/2022**

## **INDICE**

**Art. 1 - Ambito di applicazione**

**Art. 2 – Criteri generali per le nomine e le designazioni**

**Art. 3 - Pari opportunità**

**Art. 4 – Inconferibilità, incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità**

**Art. 5 - Candidature**

**Art. 6 - Nomine o designazioni**

**Art. 7 - Accettazione nomina o designazione**

**Art. 8 - Compensi agli amministratori**

**Art. 9 - Revoca delle nomine o designazioni**

**Art. 10 - Mandato fiduciario**

## **Art. 1**

### **Ambito di applicazione**

Gli indirizzi di seguito definiti si applicano a tutti i procedimenti di nomina, designazione di rappresentanti della Provincia di Parma in aziende, istituzioni, fondazioni ed enti (comprese le società) partecipati (successivamente "organismi partecipati") ad eccezione dei seguenti casi:

- a. ove la persona da nominare o designare sia già espressamente individuata da disposizione di legge, statuto, regolamento, convenzione;
- b. ove la persona da nominare o designare sia dipendente della Provincia di Parma;
- c. ove si tratti di nominare, designare una persona in comitati, gruppi di lavoro, commissioni o simili operanti all'interno dell'Amministrazione provinciale;
- d. ove lo statuto degli enti preveda espressamente il conferimento della carica di presidente o amministratore al Presidente della Provincia o a suo delegato.
- e. ove la persona da nominare o designare sia un consigliere della Provincia, salvo i casi di incompatibilità ed inconferibilità, e l'incarico sia a titolo gratuito;

## **Art. 2**

### **Criteri generali per le nomine e le designazioni**

Le nomine o le designazioni sono effettuate dal Presidente fra soggetti maggiorenni che, per preparazione ed esperienza, diano la garanzia di competenza tecnica e/o giuridico amministrativa da valutarsi in base agli studi compiuti, alle professioni esercitate, alle funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, ovvero all'esperienza acquisita per incarichi pubblici o privati ricoperti.

## **Art. 3**

### **Pari opportunità**

1. Ai fini del rispetto del principio della differenza di genere, l'organo competente deve tener conto che sul totale delle nomine e designazioni effettuate sia rispettata la presenza di ciascun genere, in ottemperanza alle norme di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 e all'articolo 51 della Costituzione.
2. Alle società controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, si applicano le disposizioni di cui al DPR 30 novembre 2012, n. 251, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società stesse, emanato ai sensi della legge 12 luglio 2011, n. 120.

## **Art. 4**

### **Inconferibilità, incandidabilità, in eleggibilità ed incompatibilità**

1. Non possono essere nominati o designati quali rappresentanti della Provincia in organismi partecipati coloro che si trovino in una condizione di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. numero 39 del 2013, e successive modificazioni, ed in particolare, ma a titolo esemplificativo, dall'articolo 3 in materia di inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione.
2. I rappresentanti della Provincia in organismi partecipati non debbono inoltre versare in una delle condizioni di incandidabilità previste per i consiglieri comunali di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 235 del 2012.
3. Costituisce un'ulteriore causa ostativa alla nomina od alla designazione dei rappresentanti della Provincia negli organismi partecipati la sussistenza di una causa di in eleggibilità, prevista dall'articolo 60, primo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 267 del 2000, e successive modificazioni.

4. Nell'ipotesi in cui, durante la vigenza del presente documento di indirizzo, la normativa ivi contenuta fosse abrogata, integrata o modificata, il rinvio operato dalle presenti clausole si intende automaticamente rivolto nei confronti delle norme che sostituiscono le norme abrogate, integrate o modificate.

## **Art. 5 Candidature**

1. L'amministrazione rende pubbliche le candidature in scadenza, mediante avviso sul sito istituzionale dell'ente. I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui sopra possono proporre direttamente la loro candidatura.

2. Le candidature per le nomine e le designazioni devono essere indirizzate al Presidente e devono essere corredate da:

a. curriculum vitae contenente: le generalità complete e residenza; il titolo di studio e le precedenti esperienze lavorative; l'occupazione abituale, l'elenco delle cariche pubbliche, ovvero degli incarichi ricoperti in società a partecipazione pubblica, nonché in enti, associazioni, società private iscritte nei pubblici registri; i motivi che giustificano la candidatura;

b. dichiarazione di insussistenza di cause di impedimento alla nomina/designazione;

c. nel caso di sussistenza di cause di incompatibilità, dichiarazione che le stesse saranno sanate prima della nomina;

d. dichiarazione concernente la conoscenza del presente regolamento.

3. La candidatura deve essere sottoscritta dal presentatore, corredata dalla fotocopia di documento di identità o firma elettronica.

4. Non saranno accolte le candidature che:

a. non attestino la sussistenza dei requisiti richiesti;

b. non siano state regolarmente sottoscritte.

## **Art. 6 Nomine o designazioni**

1. Il Presidente esamina le segnalazioni pervenute valutandone l'ammissibilità; al termine di tale esame, procede alla relativa nomina o designazione. In mancanza di presentazione di candidature, o quando queste siano numericamente insufficienti, o risultino, a giudizio del Presidente, inadeguate rispetto alla nomina/designazione da effettuare, il Presidente, con atto motivato, provvede direttamente alla nomina, fermo restando il possesso, da parte del nominato/designato, dei requisiti prescritti.

2. Coloro che vengono ritenuti idonei all'incarico, prima del perfezionamento della designazione o della nomina, presentano una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

3. Successivamente, nel corso dell'incarico, gli interessati presentano annualmente una dichiarazione sul permanere della insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al suddetto decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

4. La dichiarazione di cui sopra, da pubblicare nel sito della Provincia di Parma, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico o della carica.

5. I nominati e/o designati presso enti, aziende od istituzioni, all'atto del conferimento dell'incarico, dichiarano altresì, ad incarico conseguito, di rispettare, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento generale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e successive modifiche ed integrazioni nonché nel Codice di Comportamento della Provincia di Parma vigente.

## **Art. 7**

### **Accettazione nomina o designazione**

1. La nomina o la designazione è efficace dal momento dell'accettazione formale dell'incarico da parte del candidato.
2. All'atto dell'accettazione il soggetto designato o nominato si impegna a perseguire gli obiettivi e rispettare gli obblighi previsti dagli eventuali contratti di servizio regolanti i rapporti con gli organismi partecipati dalla Provincia e, comunque, a:
  - a. rendere conto periodicamente al Presidente della Provincia dell'attività esperita in seno all'organismo partecipato, con onere di trasmettere allo stesso relazione annuale sull'attività svolta nell'espletamento del proprio mandato e sull'andamento gestionale dell'organismo partecipato stesso;
  - b. partecipare e votare in seno all'organismo partecipato ove è stato designato o nominato in sintonia con gli indirizzi formulati dalla Provincia, fermo restando il rispetto degli obblighi e delle funzioni connesse all'incarico e l'interesse degli organismi partecipati;
  - c. rendicontare periodicamente i compensi previsti e percepiti in relazione al mandato assunto, ivi compresi indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese, che costituiscono il "trattamento economico complessivo".
3. Il soggetto nominato o designato deve:
  - a. comunicare alla Provincia le informazioni riguardanti "*l'amministrazione trasparente*", come disciplinata dalla vigente normativa e assicurarsi che le stesse siano pubblicate dall'organismo partecipato nel proprio sito istituzionale, nei casi e con le modalità previste dalla legge;
  - b. fornire alla Provincia ogni altra informazione richiesta o comunque utile ai fini dell'applicazione del Regolamento provinciale per la disciplina dei controlli interni;
  - c. fornire alla Provincia ogni informazione e documento utile ai fini della gestione strategica della partecipazione, salvi solo i casi previsti dalla legge di segreto per obbligo di mandato.

## **Art. 8**

### **Compensi agli amministratori**

1. Fermi i casi in cui la legge prevede l'impossibilità di attribuire compensi agli amministratori di organismi partecipati, o comunque limitazioni agli stessi, vengono previsti i seguenti ulteriori principi per la determinazione dei compensi, che costituiscono anche indirizzo agli organismi partecipati che debbano provvedere alla nomina:
  - a. vi deve essere motivata correlazione con l'impegno, la professionalità e le responsabilità connesse all'incarico;
  - b. l'ammontare non deve comportare riflessi negativi nella gestione delle attività o del bilancio.
2. Per determinare gli utili di cui al comma 725 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), vanno scomputati trasferimenti, contributi, erogazioni e compensi di qualsiasi natura corrisposti dalla Provincia.

## **Art. 9**

### **Revoca delle nomine o designazioni**

1. Le nomine o le designazioni possono essere revocate, da parte del Presidente, con appositi atti motivati, allorché si manifestino le seguenti condizioni:
  - a. venir meno dei requisiti posti a fondamento della nomina o della designazione;
  - b. attività in contrasto con gli indirizzi programmatici del Consiglio Provinciale o del Presidente della Provincia, emessi nell'ambito delle rispettive competenze, comprendendosi fra le stesse le votazioni in seno all'organismo ove sono stati nominati o designati;

c. elementi che minino il rapporto fiduciario con la Provincia, ivi compresi gravi inadempimenti nella gestione, violazioni del presente regolamento, anche con riguardo agli oneri di comunicazione e pubblicità, o degli indirizzi impartiti, nonché dichiarazioni pubbliche lesive dell'immagine della Provincia o dell'Ente presso il quale si è stati designati o nominati;

d. scarsa partecipazione del nominato o designato all'attività amministrativa dell'ente, azienda, istituzione in cui è rappresentante.

2. Il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria di rinvio a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione di un rappresentante della Provincia presso ogni tipo di Ente - direttamente o non direttamente dipendente o controllato - comporta la revoca immediata della carica ricoperta da parte dell'organo competente. Il rappresentante ha l'onere di rendere noto tale elemento al Presidente della Provincia entro 15 giorni dal rinvio a giudizio. La mancata informazione è anch'essa causa di revoca: si intendono indebitamente percepiti i compensi connessi all'incarico e il rappresentante è, in ogni caso, responsabile di ogni ulteriore danno verso la Provincia e l'Ente o organismo partecipato, ivi compreso quello per danno all'immagine.

3. Circa le revoche effettuate, il Presidente è tenuto ad informare tempestivamente il Consiglio nella prima seduta utile.

## **Art. 10**

### **Mandato fiduciario**

1. Il rapporto intercorrente tra l'Amministrazione provinciale ed i suoi rappresentanti negli enti ha natura fiduciaria; nel caso in cui il soggetto incaricato debba votare, in seno all'organo dell'organismo partecipato in cui è stato nominato, atti che comportino spese a carico del bilancio della Provincia, lo stesso deve previamente e ufficialmente informare l'Amministrazione, al fine di acquisire la formale autorizzazione dal Presidente o dal Consiglio Provinciale, nonché dal dirigente di ragioneria della Provincia.

2. Il decreto di designazione o nomina può determinare, salvo non sia diversamente previsto dalla legge, lo stretto rapporto temporale dell'incarico a specifici indicatori o tempi, ivi compresa la scadenza del mandato del Presidente della Provincia.

3. In ogni caso, con l'insediamento degli organi provinciali rinnovati, i soggetti nominati o designati dalla precedente Amministrazione devono presentare la propria disponibilità a rassegnare le dimissioni ai nuovi amministratori, pur rimanendo nell'esercizio delle funzioni fino alla nomina dei successori.